

DEC/VIA/A56



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO quanto previsto all'allegato IV al predetto decreto circa le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas da realizzarsi da parte dell'ENEL;

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la centrale turbogas da realizzarsi in Comune di Giugliano (NA), presentata dall'ENEL, in data 17 dicembre 1990;

VISTA la pubblicazione da parte dell'ENEL sui giornali dell'avviso al pubblico, avvenuta in data 20 gennaio 1991, ai sensi dell'art.4, comma 6, dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ENEL in data 4 aprile 1991 e 13 maggio 1991;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente n. 582 del 19

VIA
12/12

W

novembre 1990 con cui, ai sensi dell'art.6 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, si provvede ad integrare la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale con gli esperti designati dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISPESL, dall'ENEA, dall'ENEA-DISP, dal CNR, dai Vigili del Fuoco e dalla Regione Campania;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente n. 640 del 3 dicembre 1990 con cui si provvede, ai sensi dell'art. 7 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, a nominare il presidente e gli esperti dell'inchiesta pubblica da svolgersi in relazione alla procedura d'impatto ambientale della predetta centrale;

VISTO il parere formulato, in data 3 giugno 1991, dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, integrata con gli esperti nominati con il citato Decreto n. 582/90, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'ENEL;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che il progetto presentato consiste in un impianto termoelettrico, adiacente all'esistente centrale di Giugliano, costituito da due sezioni turbogas, ciascuna con una potenza al carico nominale pari a circa 90 Mwe, funzionanti normalmente con gas naturale ed, in alternativa, anche con gasolio o DPL, come combustibili di riserva;

valutato che:

- i documenti progettuali presentati dall'ENEL che descrivono l'intervento in programma relativo alla realizzazione della centrale turbogas di Larino e gli approfondimenti acquisiti nel corso dell'istruttoria forniscono una adeguata informazione tecnica;
- lo studio di impatto ambientale contiene le informazioni sufficienti per valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- le analisi di previsione degli impatti contenute nello studio di impatto ambientale sono da ritenersi sufficienti;
- il livello di impatto ambientale per effetto della realizzazione e della gestione dell'opera è da ritenersi accettabile, considerati gli interventi di mitigazione sugli impianti previsti in progetto e quelli raccomandati dalla Commissione e stimata la loro efficacia



Il Ministro dell'Ambiente

nelle condizioni di maggior impatto;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania, pervenuta in data 10 maggio 1991, con cui si comunica l'avvenuta espressione del parere di massima positivo come da delibera di giunta;

VISTA la nota della Provincia di Napoli, Assessorato Ambiente ed Ecologia, pervenuta in data 31 maggio 1991, con cui si comunicava l'avvenuta espressione in senso favorevole come da allegata delibera;

VISTA la nota del Ministero della Sanità pervenuta in data 19 aprile 1991 con cui si trasmette e si condivide il parere dell'ISPESL in merito alla centrale di Giugliano che individua alcuni temi di approfondimento;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha provveduto all'esame dettagliato delle osservazioni e delle prescrizioni proposte dalle citate Amministrazioni e ne ha tenuto conto nella formulazione del parere;

VISTA la richiesta del Ministero dell'ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all' art. 6, comma 4, dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, motivata dalla mancanza dei prescritti pareri del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Comune di Giugliano nei tempi previsti dalla norma sopracitata;

VISTA la nota del Comune di Giugliano, pervenuta in data 26 luglio 1991, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni sull'impianto proposto, successivamente trasmessa dal Ministero dell'ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 9 agosto 1991;

VISTA la nota del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri pervenuta in data 18 ottobre 1991 con cui

my
SA

W

si dà atto che nella riunione svolta il 1 ottobre 1991 sono stati acquisiti gli avvisi favorevoli formulati dalle Amministrazioni non pronunziate nei tempi richiesti - Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (nota del 25 settembre 1991) e Ministero dei Lavori Pubblici (nota del 28 settembre 1991) e si ritiene quindi conclusa la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania del 31 dicembre 1991, pervenuta in data 2 gennaio 1992, con cui, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, si comunica parere favorevole della Giunta Regionale avvenuto con provvedimento deliberativo n. 10012 del 30 dicembre 1991;

VISTI gli esiti dell'inchiesta pubblica svoltasi secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 7 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 e conclusasi in data 10 aprile 1991 con la trasmissione al Ministro dell'ambiente della relazione del Presidente;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha valutato quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto della centrale turbogas da realizzarsi in Comune di Giugliano (NA), a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) per quanto riguarda le emissioni di NOx, tenendo conto della brevità dei tempi di realizzazione e della specificità dell'impianto stesso, si devono assumere come valori massimi garantiti i valori indicati dall'ENEL come valori attesi e cioè 370 e 500 mg/Nm³, rispettivamente per il gas naturale ed il gasolio (valori riferiti a fumi secchi con un eccesso di ossigeno del 15%);



Il Ministro dell'Ambiente

- b) l'impianto deve essere equipaggiato con combustori a basso sviluppo di NOx, più avanzati di quelli attualmente adottati, non appena saranno resi industrialmente disponibili per il tipo di impianto installato a Giugliano;
- c) deve essere assicurato che i valori limite relativi alle particelle sospese totali siano pari a 5 e 25 mg/Nm³, rispettivamente per il funzionamento a gas naturale ed a gasolio (valori riferiti a fumi secchi con un eccesso di ossigeno del 15%);
- d) deve essere assicurato che i valori di emissione relativi ad inquinanti e microinquinanti rispettino i valori fissati per gli impianti turbogas nelle emanande linee guida per il contenimento delle emissioni dei nuovi impianti industriali;
- e) deve essere previsto un piano di caratterizzazione delle emissioni e di monitoraggio e controllo ambientale secondo i seguenti criteri:
 - fornire informazioni relative alla composizione del combustibile utilizzato e alla presenza di inquinanti nelle emissioni; provvedere ad effettuare una serie di campagne di misura, volte all'acquisizione di dati con metodi validati e certificati attraverso collaborazioni idonee, tali dati devono riguardare la caratterizzazione delle emissioni, comprendendo gli ossidi di azoto, il biossido di zolfo, il monossido di carbonio e le particelle sospese totali, nonché i microinquinanti inorganici ed organici; tali indicazioni devono anche essere riferite alle emissioni in fase di avviamento dell'impianto; le informazioni di cui sopra possono anche essere desunte da campagne sperimentali condotte su impianti turbogas assimilabili all'impianto in progetto e devono essere fornite comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto;
 - eseguire un programma di campagne di misure dei parametri della qualità dell'aria (SO₂, NO₂, particolato) in determinate condizioni meteorologiche, ripetute in condizioni stagionali diverse (almeno due campagne in condizioni autunnali e due in condizioni primaverili-estive sull'arco di due anni);

- sottoporre al controllo dei principali parametri (pH, olii, tracce di combustibili ed eventuali additivi) gli scarichi liquidi e concordare con gli enti locali competenti forme di controllo ad intervalli regolari della qualità delle acque del corpo idrico recettore e della falda superficiale;

- trasmettere i risultati del monitoraggio almeno annualmente alle Autorità locali competenti, alla Regione e al Ministero dell'ambiente;

f) l'ENEL deve attenersi a quanto stabilito dal DPCM del 1 marzo 1991 in materia di inquinamento acustico; l'ENEL deve eseguire un programma di campagne di misure in modo conforme ai criteri di cui al citato decreto;

g) l'ENEL deve fornire alle Autorità locali con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio commerciale della centrale, sulla base delle indicazioni già fornite nello Studio di Impatto e nelle informazioni aggiuntive, una schematica descrizione delle azioni da assumere in caso di situazioni anomale o incidentali;

h) l'ENEL deve stabilire e trasmettere alle Autorità locali competenti un codice di comportamento per definire i casi in cui potrà o dovrà fare un limitato ricorso al gasolio o al DPL;

i) la realizzazione del gasdotto deve seguire i seguenti criteri al fine di minimizzare i suoi effetti sul territorio e l'impatto sul suolo:

- il percorso deve essere scelto in modo da limitare gli attraversamenti importanti delle colture e delle relative opere accessorie. Al riguardo devono essere sfruttati per quanto possibile assi di penetrazione esistenti;

- la posa della condotta deve essere effettuata nei periodi compatibili con le coltivazioni in atto ed a profondità tale da non influenzare le coltivazioni sovrastanti;

- la pista di posa deve essere accuratamente ripristinata;

mm



Il Ministro dell'Ambiente

- le servitù di passaggio devono essere limitate a quelle necessarie per il corretto esercizio della tubazione.

- 1) i servizi igienici, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, devono essere dotati di idonee fosse biologiche, tipo Inoff, conformi alle prescrizioni dettate; le Autorità locali competenti devono comunque acquisire le autorizzazioni allo scarico per le acque dei piazzali con la verifica di funzionalità del previsto impianto di disoleazione e sedimentazione.

D I S P O N E

- che l'ENEL provveda all'adeguamento del progetto secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Il progetto adeguato, dopo la verifica di ottemperanza da parte del Servizio V.I.A. del Ministero dell'ambiente, sarà inoltrato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli, al Comune di Giugliano, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;
- che il presente provvedimento sia comunicato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli ed al Comune di Giugliano. La Regione Campania provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 24 GIU. 1992

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
AMBIENTALI E CULTURALI